

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1920, n. 1893, che proroga la legge 8 luglio 1920, n. 1037, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1921, n. 15).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1920, non venne approvato prima della chiusura dei lavori parlamentari.

Ritenuta la necessità di autorizzare la proroga del detto esercizio provvisorio per assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione;

Vista la legge 8 luglio 1920, n. 1037;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa colla legge 8 luglio 1920, n. 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21, è prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1920, n. 1871, contenente disposizioni relative all'Ufficio italiano di verifica e compensazione istituito col R. Decreto-Legge 2 maggio 1920, n. 695, per il pagamento e il recupero di determinati debiti nemici. (*Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1921, n. 11).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 2 maggio 1920, n. 695 che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dalla sezione 3^a parte X del Trattato di pace di Versailles;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la giustizia e gli affari di culto e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 4 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695, da convertirsi in legge è sostituito il seguente articolo:

« L'Ufficio ha personalità giuridica e gestione finanziaria propria, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio ».

« Esso è amministrato da apposita Sezione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, alla quale saranno aggregati due funzionari della Cassa depositi e prestiti in qualità di sindaci per la gestione finanziaria.

« Fra la Cassa depositi e prestiti e l'Ufficio è istituito uno speciale conto corrente. Esso sarà alimentato con le somme che l'Ufficio riscuoterà, e che comunque gli siano devolute a norma dell'art. 296 e relativo allegato del Trattato di Versailles. Inoltre, a richiesta e dietro indicazione della predetta sezione del Comitato, vi saranno versati, senza pregiudizio della loro definitiva destinazione, i depositi in numerario appartenenti a sudditi germanici, sotto sequestro presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e presso le Intendenze di finanza del Regno.

« Dal conto corrente saranno prelevati i fondi occorrenti per i pagamenti che l'Ufficio è tenuto a fare, comprese le spese di amministrazione e per assegni, indennità e compensi al personale.

« I prelevamenti saranno fatti in base a deliberazioni della Sezione del Comitato, e su richiesta del direttore dell'Ufficio.

« Sarà applicato al conto corrente il saggio d'interesse stabilito pei depositi volontari.

L'Ufficio potrà, con l'approvazione dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, affidare il servizio di cassa per le operazioni correnti ad un Istituto di emissione o altro Istituto di credito ».

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge unitamente al Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — SFORZA — FERA — RAINERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. Decreto-Legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso.
(*Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1921, n. 19).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il trattato di pace con l'Austria firmato a S. Germano il 10 settembre 1919;

Visto il R. Decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che detta norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;

Visto il R. Decreto 2 maggio 1920, da convertirsi in legge che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dalla Sezione 3^a, parte X del Trattato di pace con la Germania firmato a Versaglia il 28 giugno 1919;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'Ufficio di verifica e compensazione^e istituito con R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, sono affidate, con effetto dal 13 novembre 1920, le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del Trattato stesso connesse con l'articolo medesimo.

Le ora dette operazioni devono svolgersi distintamente da quelle che l'Ufficio è tenuto a compiere in esecuzione dell'art. 296 del Trattato di pace con la Germania.

Art. 2. — Il Governo del Re ha facoltà di stipulare accordi con il Governo austriaco per quanto riguarda le modalità attinenti alle operazioni mentovate nell'articolo precedente, procurando in ispecie di facilitare ai creditori italiani il ricupero diretto dei propri averi dai rispettivi debitori austriaci.

In base a tali accordi è riservato al Governo del Re di modificare e integrare le disposizioni contenute nell'anzidetto R. Decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITI — ALESSIO — SFORZA — MEDA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

Regio Decreto del 30 settembre 1920, n. 1927, che detta norme circa l'applicazione della tariffa consolare. (*Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1921, n. 26).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 10 agosto 1890, n. 7087, che ha approvato la vigente tariffa consolare e l'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, che ha soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 53 della tariffa consolare stessa;

Visto il Decreto 2 ottobre 1919, n. 1908;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ogni qualvolta le tasse consolari stabilite da un Governo straniero siano superiori a quelle sancite coi RR. Decreti del 10 agosto 1890, n. 7087, e 2 ottobre 1919, n. 1908, per modo che i cittadini italiani che debbano ricorrere ai rappresentanti di quello Stato si trovino gravati da un ingiusto onere in confronto dei sudditi dello Stato stesso che, per i medesimi motivi, debbono ricorrere ai RR. uffici diplomatici e consolari all'estero, il ministro degli affari esteri è autorizzato ad elevare, con suo decreto, le misure dei diritti consolari alla cifra di quelli dello Stato straniero.

Art. 2. — Per ragioni di convenienza internazionale, il ministro degli affari esteri ha pure facoltà di ridurre la misura dei diritti di una o più voci della tariffa consolare, nei riguardi dei sudditi di uno Stato estero, che accordi la reciprocità di trattamento ai cittadini italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — FACTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

Decreto ministeriale 3 dicembre 1920, che bandisce un concorso per 19 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Commissariato Generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1921, n. 71).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli art. 66 e 70 del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvati con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione;

Sentito il Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1. — È aperto un concorso presso il Commissariato Generale dell'emigrazione a 19 posti di inserviente. I posti saranno conferiti per due terzi agli avventizi che prestano lodevole servizio presso il Commissariato e per un terzo ad invalidi di guerra.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di sottoporre i candidati ad un esperimento per appurare che sappiano leggere e scrivere.

Art. 2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro il 15 marzo 1921, al Commissariato Generale dell'emigrazione, istanza su carta da bollo da lire 2, diretta al Ministro degli Affari Esteri, da loro sottoscritta, accompagnata dai documenti appresso indicati:

a) Atto di nascita legalizzato, da cui risulti che gli aspiranti alla data suddetta non hanno superato i 35 anni di età. Il limite di età è però di 45 anni per coloro che prestino servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato stesso e gli uffici da esso dipendenti all'interno (1);

b) certificato di cittadinanza italiana in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente disposizione, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) certificato medico, debitamente legalizzato, rilasciato da un medico del R. Esercito o della R. Marina in attività di servizio, designato dal Commissariato Generale dell'emigrazione, che comprovi l'attitudine fisica alle mansioni di inserviente e l'assenza di imperfezioni fisiche.

I concorrenti che appartengano all'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione in qualità di inservienti avventizi, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere b), c), d), e).

Non si terrà conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il 12 di aprile p. v.

L'Amministrazione ha il diritto di non ammettere al concorso qualsiasi fra gli aspiranti senza indicarne il motivo.

(1) Con D. M. 24 marzo 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1921, n. 72, tale limite di età per gli inservienti avventizi in servizio presso il Commissariato, è elevato ad anni 50.

Art. 3. — Costituiranno titoli di preferenza nella scelta tra gli aspiranti ai posti di inserviente, messi a concorso con il presente Decreto, l'aver prestato servizio nell'esercito, nella marina o in uno dei corpi armati dello Stato o essere figlio di impiegato o di agente subalterno dello Stato, defunto o a riposo.

A parità di merito saranno prescelti gli aspiranti che risultassero decorati al valore o di altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito durante la guerra.

Art. 4. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Art. 5. — I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6. — Le nomine dei vincitori non saranno definitive se non in seguito a conferma, dopo un anno di effettivo servizio, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero, senza giustificato motivo, entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'ufficio a cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti.

Art. 7. — Prima che la Commissione giudicatrice abbia stabilita la graduatoria, il numero dei posti messi a concorso col presente Decreto potrà essere aumentato, con provvedimento del Commissario Generale, nei limiti delle vacanze che si fossero verificate nel ruolo degli inservienti.

Art. 8. — Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 dicembre 1920.

Il Ministro: SFORZA.

Decreto Ministeriale 29 marzo 1921, che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a concorsi nell'amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (*Gazzetta Ufficiale*, 2 aprile 1921, n. 78).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1921, registrato alla Corte dei Conti il 24 detto mese ed anno, reg. 1, Fondo emigrazione, fog. 64, col quale veniva prorogato al 31 marzo 1921 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per

11 posti di segretario di 4^a classe e per 7 posti di ragioniere di 4^a classe
nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;
Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

DECRETA :

È prorogato a tutto il giorno 30 aprile 1921 il termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per 11 posti
di segretario di 4^a classe e per 7 posti di ragioniere di 4^a classe nella
Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato
nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, 29 marzo 1921.

Il Ministro : SFORZA.

ATTI PARLAMENTARI

RELAZIONI

• **Relazione Ministeriale al disegno di legge concernente l'autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, presentato dal Ministro degli Affari esteri (SFORZA) alla Camera dei Deputati nella seduta del 18 febbraio 1921.** (Atti Parl. - Cam. Dep. - Leg. XXV, Sess. 1919-20 - Doc. n. 1276).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ho l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione l'unito disegno di legge che autorizza il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro concluso tra l'Italia e la Francia il 30 settembre 1919.

In materia di trattamento dei lavoratori l'Italia e la Francia iniziarono una serie di accordi con la convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904. Tale convenzione non si propone di disciplinare direttamente determinate materie, ma fu un *pactum de contrahendo* col quale i due Governi si impegnarono ad aprire le negoziazioni allo scopo di stipulare una serie di accordi speciali, di cui la convenzione determinava la materia e, talora, fissava preventivamente i principi, a cui avrebbero dovuto informarsi. Essa fu, come felicemente definita, una feconda *convention mère*, dalla quale trasse origine una successione di accordi, che vennero via via svolgendo il programma in quelle delineato.

Un prima convenzione addizionale stipulata a Parigi il 20 gennaio 1906 (e resa esecutiva nel Regno con Regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729) provvide a regolare il trasferimento dei depositi fra le Casse di risparmio ordinarie, integrando così l'accordo relativo alla Cassa nazionale di risparmio ed alle Casse postali di risparmio d'Italia, già annesso alla convenzione del 1904. Un regolamento di diritto interno per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla predetta convenzione del 1906, compilato in base ad accordi intervenuti fra le Amministrazioni competenti dei due Paesi, venne emanato in Italia con Regio decreto 19 luglio 1907, n. 631. Seguì a breve distanza, la Convenzione 9 giugno 1916 (resa esecutiva nel Regno con Regio decreto 30 giugno 1917, n. 546), la quale disciplinò la materia relativa alle indennità per infortuni sul lavoro. E da rilevare, che tale Convenzione, pur richiamandosi all'articolo 1, lettera *d*) della Convenzione preliminare del 1904 non si atteneva rigorosamente nei limiti fissati dai principi ivi stabiliti per tale materia. Nella Conven-

zione del 1904, infatti, si stabiliva, che l'accordo speciale da stipularsi si sarebbe informato al principio che in ciascuno dei due Paesi i cittadini dell'altro sarebbero stati parificati ai nazionali per ciò che concerne il trattamento di indennità per gli infortuni sul lavoro, ma alla piena attuazione di questo principio veniva posta una limitazione notevolissima, in quanto era convenuto che gli italiani, che godessero di pensioni per infortunio e cessassero di risiedere in Francia, come pure i rappresentanti della vittima che non risiedessero in Francia nel momento dell'infortunio, avrebbero avuto diritto ad una indennità da determinarsi. La Convenzione 9 giugno 1906 non mantenne tale restrizione. Il principio della parità di trattamento venne attuato nella sua pienezza. Lo svolgimento del programma contenuto nel 1904 si manifestava, in tal modo, informato ad uno spirito progressivo. Seguì la Convenzione 15 giugno 1910 (resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 1912, n. 314), che diede concreta attuazione alle disposizioni di massima ed agli impegni fissati dall'articolo 2 della Convenzione del 1904, circa la protezione dei giovani operai. Un accordo 9 agosto 1910 (reso esecutivo nel Regno con Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2077) disciplinò i versamenti delle quote degli italiani residenti in Francia alla Cassa nazionale di previdenza italiana e dei francesi residenti in Italia alla Cassa nazionale per le pensioni francesi ed il pagamento delle pensioni.

Il programma stabilito dalla Convenzione del 1904 non era con questa serie di accordi ancora esaurito. Restava, in particolare, da regolare la importante materia delle pensioni operaie. Ma dopo l'accordo del 9 agosto 1910 lo svolgimento del diritto convenzionale del lavoro fra l'Italia e la Francia segna un arresto, durante il quale, peraltro, col concorso di circostanze varie, ed in armonia con le relazioni politiche createsi fra i due Paesi durante la guerra mondiale, si venne preparando il terreno per riprendere, con un più vasto disegno, la politica degli accordi che portò alla conclusione del nuovo Trattato di lavoro, negoziato e firmato a Roma il 30 settembre 1919.

Il nuovo trattato, superando il criterio, meno liberale, dell'equivalenza dei vantaggi, è informato al principio generale di stabilire, nella più larga misura possibile, l'eguaglianza del trattamento tra gli appartenenti ad uno Stato e gli appartenenti all'altro Stato per quanto concerne le leggi di previdenza sociale di assistenza e di lavoro.

Le disposizioni del trattato, che comprende 26 articoli, provvedono a regolare specialmente le seguenti materie: movimento di emigrazione dall'Italia in Francia e dalla Francia in Italia, protezione dei lavoratori immigrati per ciò che concerne le condizioni del lavoro e di assistenza, assicurazioni di invalidità e vecchiaia, assistenza medica e ospedaliera.

In materia di emigrazione, senza imporre obblighi che limitino la legislazione di ciascuno dei due Paesi e la libertà della emigrazione, il trattato stabilisce che i due Governi accorderanno tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due paesi che vogliono recarsi nell'altro a scopo di lavoro. Le Amministrazioni competenti dei due paesi prenderanno a questo scopo le opportune intese per mantenere in contatto i rispettivi servizi di frontiera. Allo scopo di evitare che gli spostamenti di mano d'opera da un Paese all'altro abbiano a nuocere allo sviluppo economico di un Paese o alle classi lavoratrici dell'altro è prevista la istituzione di una Commissione italo-francese che si riunirà normalmente a Parigi due volte all'anno. Essa terrà conto dei pareri e delle notizie di speciali condizioni operaie e padronali, e di corpi consultivi ed organizzazioni già in funzione. I lavoratori immigrati godranno della stessa protezione che è accordata ai nazionali per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza.

Il salario dei lavoratori immigrati non potrà « essere inferiore » a quello che, nelle stesse condizioni, ricevono i nazionali; i Governi, d'altra parte s'impegnano a garantire la parità del salario coi nazionali. Il trattato inoltre, autorizza ciascuno dei due Governi ad avere presso la rispettiva Ambasciata un « attaché » tecnico, il quale potrà corrispondere direttamente con l'Amministrazione centrale del Paese per le questioni che concernono i lavoratori immigrati ed al quale il Governo si impegna di facilitare il lavoro.

Una perfetta equiparazione ai nazionali è stabilita in materia di pesioni operaie per la invalidità e la vecchiaia. A questo riguardo, anzi, il trattato con opportune disposizioni provvede ad applicare praticamente tale principio nei riguardi degli emigranti temporanei, in modo che all'operaio, sia che lavori in Francia, sia che lavori in Italia è garantita, a tutti gli effetti, la continuità dell'assicurazione. In questa importante materia, il trattato per ciò che concerne il diritto degli operai a godere delle quote di integrazione e degli assegni di Stato, ha felicemente superati i criteri che erano stati tracciati per futuri accordi, dalla Convenzione del 1904.

La questione più rilevante per le sue conseguenze finanziarie, che il trattato ha regolato, riguarda l'assistenza medica ed ospitaliera. Mancava, finora, tra i due Paesi, un accordo su questa materia. Il trattato, anzitutto, attua, in questo campo, il principio della parità di trattamento, in modo che i cittadini di uno dei due Stati saranno parificati nel territorio dell'altro Stato ai cittadini di questo nel godimento dei benefici dell'assistenza sia a domicilio, sia negli stabilimenti ospitalieri. Per ciò che concerne l'onere delle spese che uno Stato incontra per l'assistenza prestata ai cittadini dell'altro, il trattato stabilisce il principio che per qualsiasi malattia a carattere acuto,

tali spese non daranno luogo ad alcun rimborso, qualunque possa essere la durata dell'assistenza medica ed ospitaliera; per tutti gli altri casi nessun rimborso avrà luogo fino a quarantacinque giorni; se però si tratta di persone che abbiano una residenza di cinque anni nel Paese l'onere rimane completamente a carico dello Stato di residenza, è sufficiente che il lavoratore nel quinquennio abbia soggiornato nell'altro Paese appena cinque mesi consecutivi ogni anno. Il trattato regola inoltre l'assistenza ai vecchi, agli infermi ed agli incurabili. Speciali condizioni di favore sono fissate per gli invalidi in dipendenza di malattia professionale.

I due Governi, infine, si obbligano a vigilare perchè, nelle agglomerazioni che contano un numero importante di lavoratori dell'altra nazionalità, i mezzi di assistenza ospedaliera non facciano difetto agli operai ammalati ed alle loro famiglie, e viene prescritto che gli operai abbiano diritto di essere curati gratuitamente negli ospedali e nelle infermerie che siano istituite a cura dei datori di lavoro.

Il principio della assimilazione ai nazionali è esteso al godimento dei vantaggi e agevolazioni che sono stabilite in ciascuno dei due Paesi in materie di acquisto della piccola proprietà, di società di mutuo soccorso, di associazioni di assistenza e di beneficenza.

Per ciò che concerne i rapporti tra operai ed imprenditori, il trattato ammette che gli operai italiani in Francia possano far parte dei Comitati di conciliazione e di arbitrato, nei conflitti collettivi, in cui sono interessati. Per gli operai delle miniere, poi, è anche previsto che essi, ove continuino, per forza delle attuali leggi francesi a non poter partecipare alle elezioni dei delegati minatori abbiano facoltà di designare un mandatario per esporre le loro domande relative alle condizioni del lavoro, sia ai padroni, sia alle autorità francesi, le quali si assumono di facilitare a tale mandatario l'adempimento dell'incarico conferitogli.

Per assicurare ai lavoratori immigrati ed alle loro famiglie una conveniente assistenza per tutto ciò che concerne i loro interessi materiali e morali nonchè le condizioni di esistenza e di lavoro, il trattato stabilisce che nelle regioni ove sono occupati, in numero notevole, lavoratori dell'altro Paese, sarà istituito un Comitato misto che eserciterà una larga attività di assistenza e del quale faranno parte rappresentanti del Governo e l'ispettore del lavoro, un rappresentante del console e due operai. Tra i membri del Comitato deve essere incluso un rappresentante del Sindacato operaio della località, ed un rappresentante del Sindacato professionale dei datori di lavoro.

Il trattato, oltre avere direttamente regolato le materie di carattere generale, contiene l'impegno formale per i due Governi di regolare, mediante accordi amministrativi o convenzioni particolari, alcune materie speciali.

Così formerà oggetto di convenzione speciale la situazione dei lavoratori del mare, dei pescatori, ed in generale del personale salariato della pesca e della marina mercantile. La Convenzione speciale dovrà regolare tali materie secondo lo spirito del trattato. In materia di istruzione, il trattato prevede una convenzione generale relativa all'insegnamento, nella quale saranno incluse le misure necessarie per facilitare l'istruzione primaria e professionale dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, essendo già realizzata in linea di principio l'eguaglianza di trattamento tra i cittadini dei due Paesi in ciò che concerne l'ammissione alle scuole primarie e pubbliche ed alla istituzione di scuole private.

Il principio della parità di trattamento a cui già si informò la Convenzione del 1906 relativa al trattamento degli operai nei casi di infortuni sul lavoro, verrà esteso mediante accordi speciali a tutte le leggi di assicurazione sociale contro i diversi rischi (malattia, invalidità, disoccupazione, ecc.) che venissero emanate nei due Paesi.

Il trattato, infine, stabilisce l'impegno dei due Governi di aprire le negoziazioni, possibilmente entrò l'anno dalla ratifica del trattato, allo scopo di concludere per le colonie, possedimenti e protettorati rispettivi, una o più Convenzioni speciali, che regoleranno le materie contemplate nel trattato secondo i principi e lo spirito del trattato stesso. Ogni contestazione relativa all'applicazione del trattato che non sia risolta per via diplomatica sarà deferita ad un giudizio arbitrale.

Per tutti gli anzidetti impegni, che interessano la materia di competenza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'istruzione, delle colonie e i servizi della marina mercantile saranno da me richiesti, a suo tempo, la collaborazione e l'assenso dei miei colleghi a ciò interessati.

Onorevoli colleghi, Negoziato con largo spirito di cordiale intesa, il nuovo Trattato di lavoro, che felicemente ha anticipato nei rapporti fra i due Paesi i principi affermati dalle recenti Conferenze internazionali del lavoro, costituisce una delle più cospicue realizzazioni nel campo del diritto internazionale del lavoro e porta ai legami che uniscono i due Paesi un contributo di alto valore.

Ho fiducia, pertanto, che Voi vorrete dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge (1).

(1) Il disegno di legge è il seguente:

ART. UNICO. — *Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919.*

Segue il testo del Trattato, pubblicato nel *Bollettino*, 1919, n. 5.

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

BAGLIONI GINO: Refusione dei danni di guerra agli emigranti. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 10 febbraio 1921).

Al Ministro dell'industria e commercio. «Dopo l'altra interrogazione presentata il 30 gennaio 1920 e che non ebbe alcuna risposta, per sapere a che punto sono le pratiche per la refusione dei danni di guerra ai nostri emigranti che sorpresi dalla conflagrazione europea nei paesi germanici del confine occidentale e nelle zone devastate del Belgio, della Francia e dell'Alsazia Lorena, perdettero mobili, attrezzi, indumenti e ogni altro modesto avere ».

Risposta. — L'argomento a cui si riferisce l'onorevole interrogante, per sè stesso molto arduo e complesso, è stato ed è oggetto di speciale esame da parte di questo Ministero, per la parte che lo riguarda.

Diverse migliaia di denunce sono pervenute al Ministero, e tuttora giornalmente ne arrivano, pei danni di natura diversa, che si dicono sofferti nei luoghi cui si accenna nell'odierna interrogazione. Ma fino adesso l'opera del Ministero si è limitata al necessario smistamento delle denunce stesse ed alla loro migliore classificazione allo scopo di raccogliere dati e cifre per uso delle diverse Amministrazioni dello Stato interessate alla soluzione del grave problema, quella del Tesoro, specialmente, ed anche per uso della nostra Delegation di Parigi.

Ora si sta intensificando lo scambio necessario di vedute per addivenire, al più presto, alla migliore soluzione del problema, tanto nei riguardi dei danni previsti dai trattati di pace, quanto per quelli ivi non contemplati, molti dei quali sono stati denunziati come avvenuti in territorio alleato.

Per questi ultimi occorreranno, naturalmente, delle speciali convenzioni con i Governi alleati, per ciò che concerne l'accertamento dei danni stessi e della loro natura, accertamenti per sè stessi non facili, cui ora accudisce, per gli organi che ha all'estero, il Commissariato Generale dell'emigrazione.

Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante che questo Ministero porta nella grave questione il massimo interessamento e che il Governo, non appena saranno espletate le pratiche tutte relative, avrà cura di affrontare la risoluzione nel miglior modo che potrà.

Il Sottosegretario di Stato: RUBILLI

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 febbraio 1921 n. 1

Passaporti.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Questo Commissariato Generale ha dovuto constatare che alcuni RR. Uffici all'interno, all'atto dell'apposizione del visto di uscita sui passaporti, ancora validi, rilasciati all'estero a nostri connazionali dalle RR. Autorità Diplomatiche e Consolari, sogliono richiedere o far pagare ai titolari una nuova tassa di concessione di lire venticinque e di lire due, a seconda che si tratti di passaporti di classe o di quelli per emigranti.

Tale procedimento è contrario alle disposizioni di legge e alle istruzioni che in questa materia sono state ripetutamente inviate ai RR. Uffici all'interno a cura di questo Commissariato Generale dell'emigrazione.

Rammento perciò che la validità dei passaporti per l'estero, di qualsiasi specie, è di *un anno* e che il *semplice visto* di aggiornamento o di riuscita dal Regno deve essere apposto *gratuitamente* (vedi Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, e Circolare 25 ottobre 1920, n. 55 del Commissariato Generale dell'emigrazione).

Rivolgo viva preghiera alla S. V. perchè voglia richiamare i funzionari, preposti al disimpegno di tali servizi, alla esatta e diligente osservanza delle disposizioni in vigore, per evitare che titolari di passaporti, ancora validi, rilasciati all'estero a cura delle RR. Autorità Diplomatiche e Consolari, dopo aver già pagato la tassa di concessione di lire venticinque o di lire due *oro*, tornino a sborsare in Italia una nuova tassa per il semplice visto di aggiornamento o di uscita dal Regno.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 febbraio 1921 n. 6

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione a Washington, Buenos Ayres e Rio de Janeiro e ai RR. Consoli in Inghilterra, a Marsiglia e Bordeaux, e per conoscenza agli Ispettori dell'emigrazione in Genova, Napoli, Palermo, Messina, Bari.

Secondo le istruzioni impartite dal Ministero francese delle Finanze (Direzione generale delle Dogane) alle Autorità francesi di confine, gli emigranti che rimpatriano dall'America o dall'Inghilterra, in transito per la Francia, vengono obbligati dalle Autorità francesi, all'atto dell'uscita dalla Francia, a cambiare in moneta francese il denaro in oro e in argento che eventualmente portano seco.

Qualora essi tentassero di passare la frontiera, senza dichiarare il denaro in oro od in argento posseduto, si esporrebbero al rischio di vederselo confiscato.

Il cambio del denaro dichiarato alla frontiera di uscita vien fatto in valuta cartacea francese sulla base delle quotazioni stabilite dalla Banca di Francia per le sterline e i dollari; ma per tutte le monete d'oro dell'Unione latina il cambio vien fatto alla pari, in valuta francese, come se nessuna differenza esistesse tra la valuta aurea e quella cartacea, dato che per la legislazione francese si considera il biglietto della Banca di Francia sempre pari all'oro.

Sono evidenti i danni rilevanti che ne possono derivare agli emigranti in transito per la Francia.

Tuttavia se i nostri emigranti all'atto dello sbarco nei porti francesi dichiarano alle Autorità doganali francesi l'oro e l'argento da essi posseduto e manifestano l'intenzione di volerle riesportare in transito, le Autorità stesse rilasciano loro un certificato indicante la specie e l'ammontare preciso del denaro in oro da presentarsi alla dogana di confine (Modane o Mentone) per la libera uscita dal territorio della Repubblica.

È quindi nell'interesse dei nostri emigranti di valersi di questa disposizione e di fare al momento dello sbarco la dichiarazione della valuta aurea e argentea da essi posseduta, ed ottenere dalle Autorità doganali il lascia-passare per transito della moneta importata.

Prego perciò la S. V. di voler diramare le opportune istruzioni ai RR. Consoli affinché essi, al momento di vistare i passaporti ai nostri emigranti che rimpatriano, in transito per la Francia, li avvertano di queste disposizioni della legge francese e, se necessario, distribui-

scano loro degli avvisi a stampa per metterli al corrente di quanto sopra e li consiglino a fare la voluta dichiarazione

Le spese di stampa occorrenti saranno rimborsate dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Prego la S. V. di volermi accusare ricevuta e fornirmi assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 febbraio 1921 n. 10

Duplicazione di « checks », americani - Autenticazione della firma dei sindaci.

*Ai Signori Prefetti e Sottoprefetti
e per notizia:*

Agli Uffici dell'emigrazione e Segretariati.

Tra le varie forme di assistenza agli emigranti, alle quali il Commissariato generale dell'emigrazione dedica la propria attività, vi è quella svolta a favore dei connazionali che furono arruolati nell'Esercito Americano.

Il Commissariato cura anche la liquidazione delle assicurazioni di guerra, delle pensioni, e degli assegni spettanti ai beneficiari; e il dipendente Ufficio Italiano di emigrazione in Washington, che rappresenta, presso le Autorità Federali Americane, i diritti degli interessati, si occupa, tra le altre cose, anche della trasmissione dei « checks » del Tesoro Americano al Banco di Napoli. Questo, a sua volta, a mezzo degli Uffici Postali, provvede alla consegna del denaro ai beneficiari.

Talvolta degli « checks » sono andati smarriti e perciò è sorta la necessità di provvedere alla loro duplicazione. Il Treasury Department di Washington ha chiesto, prima di provvedere a tale duplicazione, di essere garantito nei casi in cui gli « checks » smarriti, siano stati rintracciati e riscossi.

E perciò si è stabilito, di comune accordo, che il beneficiario, alla presenza del Sindaco del suo paese, sottoscriva una garanzia « Indemnity Bond » nella quale intervengano (con l'apposizione delle loro firme) due garanti solvibili ed il Sindaco stesso.

Si rende pertanto necessario, che la firma che sarà apposta dal Sindaco sul detto modulo in carta libera, sia autenticata dalla S. V. L'autenticazione, a' sensi della legge sull'emigrazione, va esente da tassa di bollo e da tassa di concessioni governative.

Rivolgo, pertanto, preghiera alla S. V. di voler disporre che allorché dai dipendenti Municipali siano trasmessi detti atti, la firma del Sindaco venga autenticata, nel modo anzidetto, e l'atto venga subito restituito al Sindaco mittente.

Gradirò assicurazione di ricevuta della presente.

Ringrazio e porgo gli atti della più distinta considerazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Ministero della Guerra

Divisione Stato Maggiore

CIRCOLARE 23 febbraio 1921 n. 116

Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.

La legge federale degli Stati Uniti d'America sull'emigrazione e sulla residenza degli stranieri nel territorio di quello Stato stabilisce la reiezione ai paesi di provenienza degli immigrati qualora i rispettivi governi avessero comunque agevolato il loro viaggio con sovvenzioni o con trasporto gratuito.

Alla cessione del viaggio gratuito agli smobilitati riespatriandi si è potuto quindi addivenire soltanto dopo speciali accordi fra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America. In tali accordi si è però ottenuto il riconoscimento della qualità di combattenti, venuti a prestare servizio militare in seguito alla mobilitazione, soltanto a coloro che partirono dagli Stati Uniti d'America dopo il 1° agosto 1914 e non oltre il 4 novembre 1918.

In conseguenza questo Ministero, d'intesa col Commissariato generale dell'emigrazione stabilisce di modificare il disposto del n. 2 lettera *d*) della circolare 631 del *Giornale militare* 1920, come segue:

« *d*) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 1° agosto 1914 ».

Considerato inoltre il ritardo involontario verificatosi nella presentazione delle domande di riespatrio gratuito da parte di molti smobilitati, questo Ministero, d'accordo sempre col Commissariato generale dell'emigrazione, stabilisce, a parziale modificazione del n. 6 della predetta circolare 631, di prorarre al « 31 marzo p. v. il termine utile per la presentazione delle domande stesse da parte degli interessati ».

Il Ministro
I. BONOMI.